

Publicato il 23/04/2020

N. 02591/2020REG.PROV.COLL.  
N. 08133/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello numero di registro generale 8133 del 2019,  
proposto da

Vivenda s.p.a. e Cns - Consorzio Nazionale Servizi soc. coop., in  
proprio e nelle qualità, rispettivamente, di capogruppo mandataria e  
di mandante di costituendo Rti, in persona dei rispettivi legali  
rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avvocati  
Gennaro Rocco Notarnicola, Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e  
domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Fabio Cintioli in  
Roma, via Vittoria Colonna, 32;

*contro*

Camst soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro  
tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dugato e Diego  
Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3;  
Cir Food soc. coop., Elicor Ristorazione s.p.a., non costituite in giudizio;

*nei confronti*

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Nicolò Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Nicolò Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini, 34;

Ames s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Paire e Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00935/2019, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Camst soc. coop. a r.l., del Comune di Venezia e della Ames s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2020 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Cintioli, Pozzi per delega di Dugato, Natalia Paoletti in dichiarata delega di Nicolò Paoletti, e Testuzza per delega di Gandino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con bando pubblicato sulla Guue il 22 marzo 2018 il Comune di Venezia indiceva, per conto dell'Azienda Multiservizi Economici e Sociali - Ames s.p.a. procedura di gara per l'affidamento del servizio a ridotto impatto ambientale di ristorazione scolastica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024.

Risultava aggiudicatario della gara il Rti capeggiato da Vivenda s.p.a.

2. Avverso il provvedimento di aggiudicazione e gli altri atti di gara proponeva ricorso davanti al Tribunale amministrativo per il Veneto la Camst soc. coop. a r.l., capogruppo del Rti secondo classificato in graduatoria, la quale lamentava - per quanto qui di rilievo - che il Rti aggiudicatario non avesse documentato il requisito tecnico-professionale consistente nella “*produzione e veicolazione*” di almeno 5000 pasti giornalieri in media per il medesimo committente, come prescritto dalla *lex specialis*.

3. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza dell'Ames, del Comune di Venezia e delle controinteressate Vivenda e Cns (quest'ultima mandante del Rti capeggiato da Vivenda) accoglieva il ricorso annullando i provvedimenti gravati.

4. Avverso la sentenza hanno proposto appello Vivenda e Cns formulando i seguenti motivi di doglianza:

I) erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto il gravame di Camst sulla base di profili di censura articolati dalla ricorrente con memoria non notificata, oltre il termine decadenziale di impugnazione;

II) in via subordinata, erroneità della sentenza impugnata sotto distinto profilo, nella parte in cui non ha accertato l'inammissibilità per difetto di interesse della suddetta (nuova) censura di Camst sul

possesso del requisito *ex art. 7.3, lett. a)* del disciplinare (su cui v. *infra*) formulata dalla ricorrente in primo grado, atteso che la stessa Camst risulterebbe priva del medesimo requisito;

III) erroneità della sentenza nella parte in cui ha fornito un'interpretazione restrittiva del concetto di analogia dei pregressi servizi idonei a dimostrare il possesso del requisito dei 5000 pasti giornalieri prodotti e veicolati;

IV) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto necessario l'integrale possesso del suddetto requisito dei 5000 pasti giornalieri prodotti e veicolati in capo a tutte le componenti del Rti aggiudicatario.

5. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Venezia e l'Ames, che hanno chiesto l'accoglimento dell'appello, nonché la Camst, che ne ha chiesto il rigetto.

6. Sulla discussione delle parti all'udienza pubblica del 30 gennaio 2020, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Col primo motivo le appellanti censurano la sentenza per aver accolto una doglianza non presente nel ricorso ma formulata dalla Camst solo con memoria di replica non notificata, e perciò inammissibile.

Col quarto motivo viene censurato nel merito l'accoglimento della medesima doglianza, in relazione alla ritenuta carenza in capo al Rti aggiudicatario del requisito tecnico-professionale controverso.

1.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per via della loro connessione, censurando i medesimi capi della sentenza, sia pur sotto profili diversi (*i.e.*, processuali e sostanziali) sono

fondati, determinando di per sé l'accoglimento dell'appello con rigetto del ricorso di primo grado.

2. Vale premettere che le questioni sostanziali complessivamente controverse fra le parti s'incentrano sull'interpretazione e applicazione dell'art. 7.3, lett. a) del disciplinare di gara, che include fra i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti a pena d'esclusione l'“*aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto [dell']appalto negli ultimi tre anni di importo complessivo non inferiore ad euro 8.000.000,00 e con produzione e veicolazione di almeno 5.000 pasti giornalieri (di media) per singolo committente*”.

Nel caso di specie, il Rti aggiudicatario comprovava il possesso di tale requisito giusta nota e documentazione presentata il 14 agosto del 2018 su richiesta dell'amministrazione, la quale ne ravvisava la sussistenza, pervenendo alla conseguente aggiudicazione: su tali profili la ricorrente ha formulato le proprie doglianze in primo grado. La sentenza ha ritenuto al riguardo, da un lato, che la nozione di “*produzione e veicolazione*” dovesse essere intesa in senso strettamente cumulativo, sicché nel computo dei servizi pregressi potrebbero rientrare i (soli) singoli pasti che fossero stati al contempo “prodotti” e “veicolati” dall'operatore; dall'altro che il riferimento al “*singolo committente*” impedisse di frazionare il requisito fra i vari componenti del medesimo Rti, e dunque di soddisfarlo in via cumulativa fra detti componenti.

Sulla base di tali assunti i giudici di primo grado sono pervenuti a ritenere illegittima l'ammissione (e aggiudicazione in favore) del Rti capeggiato da Vivenda, atteso che le esperienze pregresse da questo vantate non risultavano conformi con la prescrizione della *lex specialis*: da un lato perché i servizi prestati, pur in numero superiore a

5000 pasti per ciascun componente del Rti, ricomprendevano pasti solo “prodotti” e non anche tutti “veicolati” presso la sede di destinazione (è il caso, in particolare, dei contratti con Roma Capitale - lotti 5 e 7, e con il Comune di Monza vantati da Vivenda, e di quello con Roma Capitale, lotti 3 e 9, richiamato dal Cns: cfr. i giustificativi forniti dalle appellanti con la suddetta comunicazione del 14 agosto 2018); dall’altro perché, riguardo a pasti dedotti come al contempo “prodotti e veicolati”, il numero di 5000 sarebbe stato comunque (inammissibilmente) raggiunto solo cumulando i servizi distintamente prestati dai due componenti del Rti, con conseguente obliterazione della previsione che impone la necessaria prestazione del servizio in favore di un “*singolo committente*”, e senza rispettare peraltro il prescritto possesso maggioritario del requisito in capo alla mandataria (il riferimento è ai contratti con il Comune di L’Aquila e di Cologno Monzese spesi da Vivenda, in relazione ai quali la sentenza evidenzia come la mandataria non avrebbe comunque soddisfatto la prescrizione dei 5000 pasti per singolo committente, nonché al precedente contratto con la stessa Ames per il Comune di Venezia invocato dal Cns).

2.1. Le appellanti lamentano in primo luogo che la doglianza accolta dalla sentenza in relazione alla comprova del requisito in via frazionata da parte dei componenti del Rti, sulla base dei citati contratti con i Comuni di L’Aquila, Cologno Monzese e Ames-Venezia, fosse stata in realtà proposta dalla ricorrente in primo grado solo con memoria di replica, risultando perciò inammissibile.

La censura è fondata.

Come dedotto dalle appellanti, nel ricorso di primo grado la Camst contestava, in relazione alla dimostrazione del requisito a mezzo dei

suddetti contratti, soltanto la non utilizzabilità di contratti diversi da quelli indicati nella documentazione d'offerta, non essendo esperibile al riguardo il soccorso istruttorio (cfr. ricorso di primo grado, pag. 11 ss.), questione poi assorbita dai giudici di primo grado; formulava il distinto profilo di censura relativo alla non frazionabilità del requisito nell'ambito del Rti e al necessario possesso maggioritario di esso dalla mandataria solo *ex novo* nella memoria di replica (cfr. pag. 14 ss., in replica alle difese comunali).

A tal riguardo non rilevano, in senso contrario, le ragioni che l'appellata adduce in relazione a tale circostanza, richiamando i riferimenti ai verbali relativi alla verifica di congruità delle offerte (su cui pure la ricorrente formulava istanza istruttorio) presenti nel provvedimento di aggiudicazione, riferimenti che avrebbero lasciato intendere la presenza di ulteriore documentazione, e in specie di atti relativi alla verifica del possesso dei requisiti - come presumibile anche dalle richieste di documenti avanzate dall'Ames il 6 e 8 agosto 2018 - nonché al soccorso istruttorio, la cui assenza fu chiarita solo in corso di giudizio, cosicché la Camst si sarebbe limitata in memoria a integrare le proprie difese alla luce di quanto emerso dai documenti e atti avversari.

In realtà, a seguito dell'accesso avvenuto il 22 gennaio 2019 (cfr. il relativo verbale, *sub* doc. 17 Ames), la Camst era nella piena disponibilità dei detti giustificativi del 14 agosto 2018, ove erano menzionati i contratti con i Comuni di L'Aquila, Cologno Monzese e Ames-Venezia in relazione ai quali la suddetta doglianza è stata formulata, contratti peraltro già richiamati e prodotti da Vivenda nel precedente giudizio promosso dalla Camst *ex art.* 120, comma 2-*bis*, Cod. proc. amm. definito con sentenza d'inammissibilità n. 1212 del

2018 del Tar; per questo, al tempo della notifica del ricorso la ricorrente era in grado di articolare il motivo di doglianza, che criticava specificamente il possesso sostanziale del requisito da parte del Rti aggiudicatario in virtù dei contratti con i detti Comuni di L'Aquila, Cologno Monzese e Ames-Venezia invocati dalle aggiudicatarie in fase di verifica.

In ogni caso, anche a prescindere da ciò, rimane il fatto che la doglianza non è stata proposta nella forma dei motivi aggiunti *ex art.* 43 Cod. proc. amm. a seguito della dedotta (successiva) chiarificazione e assunzione di consapevolezza della Camst in ordine all'effettivo sviluppo del sub-procedimento di verifica dei requisiti - concentratosi proprio sulla nota del 14 agosto del 2018, e non su altri atti - e del deposito in giudizio degli scritti e documenti dalle controparti inerenti ai detti contratti invocati a comprova del possesso del requisito.

Per questo, la doglianza - che contestava un autonomo profilo di legittimità in riferimento alla partecipazione alla gara del Rti contointressato, fondato sulla non frazionabilità del requisito speciale previsto dall'art. 7.3, lett. *a)* del disciplinare e, comunque, sul mancato possesso dello stesso in via maggioritaria dalla capogruppo in relazione ai contratti da ultimo invocati dalle aggiudicatarie - era inammissibile in quanto non ritualmente introdotta in primo grado, risultando affidata alle sole deduzioni svolte dalla Camst in memoria di replica.

Di qui la fondatezza del primo motivo di gravame, cui consegue di per sé l'assorbimento del secondo (relativo all'inammissibilità per carenza d'interesse della medesima suindicata doglianza in primo grado, giacché la stessa Camst risulterebbe priva del requisito



contestato, essendo le proprie mandanti in possesso di attestati di servizio “*pro-quota*” per un numero di pasti prodotti e veicolati inferiore a 5000) in quanto espressamente proposto dalle appellanti in via subordinata.

Peraltro, la censura avanzata dalle appellanti in relazione alla questione del possesso del requisito mediante integrazione cumulativa dello stesso nell’ambito del Rti è fondata anche nel merito (v. subito *infra*).

2.2. Come anticipato, col quarto motivo d’appello Vivenda e il Cns censurano nel merito la sentenza per aver ritenuto che il richiamato requisito di cui all’art. 7.3, lett. *a*) del disciplinare, in ragione del riferimento al “*singolo committente*”, non sarebbe integrabile in modo frazionato fra le diverse imprese parti del Rti; per le appellanti, invece, era ben possibile soddisfare il requisito in via frazionata (cumulando quello posseduto da ciascuno dei componenti del raggruppamento), sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 48, comma 4 e 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, oltreché delle previsioni della stessa *lex specialis*.

Del pari erroneo sarebbe il capo della motivazione che esclude, in ogni caso, il (necessario) possesso del requisito in misura maggioritaria da parte della capogruppo Vivenda; in senso contrario rilevano le appellanti come, da un lato, quest’ultima avesse partecipato al Rti in via maggioritaria (*i.e.*, al 51%), dall’altro avesse speso ai fini della comprova del requisito due contratti (*i.e.*, con il Comune di L’Aquila e di Cologno Monzese) ciascuno dei quali capace di coprire singolarmente la suddetta quota, e dunque ben idoneo a esprimere il requisito nei prescritti termini maggioritari.

2.2.1. Il motivo è fondato.

Il disciplinare di gara, in relazione al possesso dei requisiti da parte dei Rti, prevede espressamente che *“nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lettera a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”*.

Valorizzando la disposizione di gara che richiede la produzione e veicolazione dei pasti *“per singolo committente”* (art. 7.3, lett. a) disciplinare), la sentenza giunge a denegare la frazionabilità del requisito all’interno del Rti, giacché sarebbe altrimenti violato proprio il suddetto presupposto della prestazione in favore dell’unico committente; essa esclude peraltro che il requisito possa ritenersi soddisfatto in capo a Vivenda sommando l’esperienza riveniente dai contratti con il Comune di L’Aquila e di Cologno Monzese, proprio perché relativi a committenti diversi.

In senso inverso alla ritenuta non frazionabilità del requisito fra i componenti del Rti occorre rilevare come la stessa ammissione alla procedura dei raggruppamenti d’impresa postuli in realtà la suddivisibilità di detto requisito, ciò che l’interpretazione accolta in primo grado avrebbe l’effetto di obliterare in radice, rendendo lo strumento del Rti sostanzialmente inutile.

In tale contesto, laddove si affermasse la non frazionabilità del requisito, risulterebbe parimenti privo di significato il riferimento alla circostanza che *“detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”*, atteso che non potrebbe concepirsi un requisito *“posseduto in misura maggioritaria”* da uno dei componenti del Rti, ma al contempo *“posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti”* ed espresso per ciascuna di esse nell’integrazione del totale dei pasti previsti (e dunque dell’intero requisito) in ragione del riferimento al *“singolo*

*committente*". Una siffatta interpretazione si risolverebbe infatti nella pretesa del possesso del 100% del requisito in capo a ciascun membro del Rti, così di fatto snaturando il carattere e la stessa *ratio* dei raggruppamenti d'impresa.

Né la previsione del possesso in via maggioritaria del requisito da parte della mandataria potrebbe essere intesa come riferita alla sola ipotesi di cui al chiarimento n. 5 reso dalla stazione appaltante (*i.e.*, possesso del requisito da parte della sola mandataria) o comunque astretta alla necessità che la stessa mandataria possieda in ogni caso il requisito al 100%, atteso che ne risulterebbero così escluse altre forme di ripartizione dello stesso ancorché rispettose della maggior qualificazione fatta valere dalla mandataria (peraltro la stessa ipotesi profilata nel suddetto chiarimento, con ammissione della possibilità che le mandanti siano del tutto prive del requisito, appare non facilmente conciliabile con la disposizione di gara secondo cui detto requisito deve essere posseduto "*sia dalla mandataria sia dalle mandanti*").

Per converso, deve ritenersi che la clausola controversa si limiti a indicare, a norma dell'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, le «*misure in cui [i] requisiti devono essere posseduti dai singoli partecipanti*» (*i.e.*, possesso sia dalla mandataria, sia dalla mandante del Rti), e rispecchi al contempo la previsione di legge per cui «*la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria*».

In tale prospettiva il requisito va dunque linearmente declinato ritenendo che possa essere soddisfatto in via cumulativa dalle partecipanti al Rti per un totale complessivo pari a 5000 pasti erogati, spendendo ciascuna un solo servizio prestato nei confronti di un "*unico committente*".

2.2.2. Né può sostenersi che le odierne appellanti siano in ogni caso prive di detto requisito per difetto di possesso maggioritario dello stesso da parte della mandataria: il rispetto della previsione che richiede tale possesso maggioritario, fondata su esigenze che trovano emersione nella fase esecutiva del rapporto (cfr. Cons. Stato, III, 23 aprile 2019, n. 2599; 16 aprile 2018, n. 2257; V, 8 febbraio 2017, n. 560), è infatti assicurata nella specie dalla partecipazione di Vivenda con una quota pari al 51% del Rti, spendendo il requisito posseduto - attraverso ciascuno dei distinti affidamenti per i quali era prevista la produzione e veicolazione dei pasti (*i.e.*, con il Comune di L'Aquila e con quello di Cologno Monzese, che prevedevano una media, rispettivamente, di 3200 e 2700 pasti, qui rilevanti in via alternativa, non già cumulativa fra loro) - in misura adeguata alla quota espressa, e così in via maggioritaria, venendo soddisfatto il resto del requisito dal Cns attraverso il capiente contratto con l'Ames-Comune di Venezia (in ordine alla rilevanza, ai fini del possesso in via maggioritaria del requisito dalla mandataria, della concreta "spendita" dei requisiti anziché dell'astratta qualificazione vantata, cfr. già Cons. Stato, V, 11 dicembre 2007, n. 6363; 19 febbraio 2007, n. 832, pur relative ad appalti di lavori, fermi i principi affermati in termini generali dall'Adunanza plenaria, n. 27 del 2014 in ordine all'insussistenza, per i servizi e le forniture, d'una regola di necessaria corrispondenza "*tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara*"; sulla detta questione della spendita dei requisiti, cfr. anche Cons. Stato, V, 31 luglio 2019, n. 5427).

Il che vale a confermare la fondatezza delle doglianze delle appellanti, che non implicano peraltro alcuna tardiva censura nei confronti della *lex specialis*.

2.2.3. Quanto al contenuto dei contratti qui in esame, è assorbente rilevare come le attestazioni dei committenti prodotte in atti, unitamente ai capitolati speciali dei rispettivi affidamenti, valgano a fornire evidenza del fatto che i contratti pregressi suindicati - stipulati dalla Vivenda con il Comune di L'Aquila, oltreché con quello di Cologno Monzese, e dal Csa con l'Ames-Comune di Venezia - riguardassero pasti "prodotti e veicolati" (la cui comprova poteva peraltro anche essere autocertificata, ai sensi dell'art. 7.3 lett. a) del disciplinare), atteso che da tali documenti risulta che il servizio, svolto in maniera regolare e nel rispetto delle previsioni legislative e contrattuali, ricomprendeva espressamente l'attività di "veicolazione" o "distribuzione/ trasporto", né constano in atti evidenze di segno opposto (cfr., al riguardo, le dichiarazioni rilasciate dal Comune di L'Aquila e di Cologno Monzese e i corrispondenti capitolati di gara; cfr. anche l'attestazione, parimenti adeguata, rilasciata dall'Ames in relazione al contratto del Cns per il Comune di Venezia).

Anche su tale punto, dunque, la sentenza - che erroneamente ritiene la circostanza non dimostrata, quanto meno per Vivenda - va riformata in accoglimento delle censure delle appellanti.

2.3. Confermato il possesso nei termini suindicati del requisito *ex art. 7.3, lett. a)* del disciplinare in capo al raggruppamento formato da Vivenda e dal Cns, conformemente a quanto da esse comprovato in sede di verifica dei requisiti di gara, non risultano ulteriori profili d'illegittimità dell'impugnata aggiudicazione idonei a fondarne l'annullamento; né del resto sono suscettibili di esame quei profili

relativi ai suddetti contratti (in particolare, sulla circostanza che essi non erano stati indicati dall'appellante in sede di gara ma richiamati solo successivamente, in fase di comprova dei requisiti) che, in quanto costituenti autonome ragioni di censura assorbite dalla sentenza, andavano eventualmente qui formalmente riproposti in memoria di costituzione, nel rispetto dell'art. 101, comma 2, Cod. proc. amm., e non introdotti in giudizio come (mere) difese articolate con argomenti parzialmente sovrapponibili a quelli del primo grado.

3. L'accoglimento del primo e quarto motivo d'appello nei suesposti termini comporta peraltro l'assorbimento del terzo, con cui le appellanti censurano l'accoglimento della doglianza con la quale la Camst aveva dedotto la carenza del requisito *ex art. 7.3 lett. a)* in capo al Rti controinteressato per aver questo invocato precedenti servizi (*i.e.*, nei confronti di Roma Capitale e del Comune di Monza) che non prevedevano, per tutti i 5000 pasti erogati, l'attività di "veicolazione" al fianco di quella di "produzione", come prescritto dalla disposizione di gara.

Una volta riconosciuto infatti in via assorbente il possesso del requisito contestato grazie ai distinti contratti con i Comuni di L'Aquila, Cologno Monzese e Ames-Venezia sottoposti dalle interessate all'amministrazione, non occorre prendere a esame il motivo di gravame volto a dimostrare *aliunde* il possesso dello stesso requisito, rivelandosi la valutazione amministrativa di sussistenza dei requisiti necessari per l'aggiudicazione di per sé legittima.

Di qui l'accoglimento dell'appello con rigetto del ricorso di primo grado.

4. In conclusione, per tutte le suesposte ragioni, l'appello risulta fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.

4.1. Stante la particolarità e complessità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, riformando la sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado;

Compensa integralmente le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere

Alberto Urso, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Alberto Urso**

**IL PRESIDENTE**

**Luciano Barra Caracciolo**

## IL SEGRETARIO